

DIPARTIMENTO DI STUDI LETTERARI LINGUISTICI E COMPARATI

DECRETO N.

IL DIRETTORE

- VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 ed in particolare l'art. 2, comma 1, lettera m) e comma 2 lettera h) che sanciscono la durata biennale del mandato dei rappresentanti degli studenti negli Organi collegiali dell'Università;
- VISTO lo Statuto dell'Ateneo ed in particolare l'articolo 48 sulla composizione del Consiglio di Dipartimento;
- VISTO il Regolamento Elettorale emanato con D.R. n. 925 del 28/12/2021 e Modificato con D.R. n.798 del 16/07/2024;
- VISTO il Decreto del Direttore n. 480 del 16.10.2025 affisso all'Albo di Ateneo in data 16/10/2025 con il quale sono state indette le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti in seno al Consiglio di Dipartimento di Studi Letterari Linguistici e Comparati a valere per il biennio accademico 2026 2027 a decorrere dal 01/01/2026 e con scadenza 31/12/2027;
- **VISTO** il Decreto del Direttore n.483 del 16/10/2025 di rettifica dell'Allegato B;
- **TENUTO CONTO** del rinvio operato dall'art.11 al Regolamento elettorale per ogni altra prescrizione riguardante il procedimento elettorale:
 - tuttavia, le necessità d'integrazione e parziale rettifica del Decreto. di indizione in aderenza a quanto strettamente previsto dall'art. 59 del Regolamento elettorale, per ragioni di maggiore chiarezza e uniformità interpretativa, dell'art. 3 del suddetto Decreto di indizione delle elezioni;

Per tutto quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato;

DECRETA

ART. 1 – L'art. 3 del Decreto n. 480 del 16.10.2025 è sostituito integralmente come di seguito specificato:

Art. 3 – L'elezione dei rappresentati avviene mediante liste tra loro concorrenti a sistema proporzionale d'Hondt.

Il simbolo e la denominazione della lista devono essere depositati da un presentatore nei luoghi e con le modalità stabilite nel Decreto rettorale di indizione. Le liste sono riprodotte sui manifesti e sulle schede in ordine di consegna alla Struttura preposta.

Il presentatore di ciascuna lista ne è considerato il rappresentante ufficiale; egli effettua e riceve le comunicazioni e gli atti previsti dal Regolamento per conto della lista. Il presentatore deve essere in possesso dei requisiti per l'elettorato attivo previsti dal Regolamento elettorale.

Le Liste, corredate dalle dichiarazioni di candidatura (all. A, all. B, e all. C) devono essere presentate entro le ore 12.00 del venticinquesimo giorno precedente quello dell'inizio dello svolgimento delle operazioni di voto presso la Struttura preposta, per il protocollo, la quale provvederà entro tre giorni lavorativi a trasmetterle alla struttura competente per i successivi adempimenti. Avvenuto il deposito, non sono più ammesse sue integrazioni o modifiche al numero e all'ordine dei candidati di lista.

Nessun candidato può essere incluso in più di una lista per l'elezione dello stesso organo.

L'eventuale invalidità di una o più candidature individuali per difetto dei requisiti previsti dal Regolamento elettorale, non invalida l'intera lista, comportando unicamente l'esclusione del candidato o dei candidati che difettino dei requisiti prescritti.

Le liste per le elezioni delle rappresentanze devono essere corredate dalle firme di presentazione di almeno 60 studenti per le elezioni delle rappresentanze negli organi centrali di governo dell'Università e di eventuali Enti esterni.

Per l'elezione delle rappresentanze:

- a) nel Consiglio degli Studenti almeno 40 sottoscrizioni;
- b) nei Consigli di Dipartimento (per ogni Dipartimento) almeno 30 sottoscrizioni;
- c) nei Consigli di corso di studio almeno 15 sottoscrizioni.

I firmatari devono essere in possesso dei requisiti per l'elettorato attivo previsti dal Regolamento elettorale. **Ogni studente può firmare la dichiarazione di presentazione di una sola lista per lo stesso tipo di elezione**.

Nel caso in cui uno studente firmi per più liste presentate per lo stesso Organo, la sottoscrizione viene invalidata da tutte le liste.

Qualora la denominazione, la sigla o il simbolo di una lista sia confondibile con quella di una lista presentata in precedenza ovvero appaia scorretta o sconveniente, la Struttura competente invita il rappresentante a modificarla entro tre giorni, pena l'esclusione dalle elezioni.

La modulistica inerente alla presentazione delle liste, alla raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione della lista e l'accettazione delle candidature sono disponibili sulla pagina web dell'Ateneo dedicata alle procedure elettorali.

- ART. 2 Per tutto quanto non diversamente disposto rimangono ferme le disposizioni stabilite nel Decreto n. 480 del 16.10.2025;
- ART. 3 È autorizzata la pubblicazione del presente Decreto sul sito web istituzionale e all'Albo di Ateneo, nonché l'affissione dello stesso negli spazi dedicati all'interno delle sedi di Ateneo.

L DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

PROF. SALVATORE LUONGO